Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare del 10 settembre 1998¹ «per costi ospedalieri più bassi»; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1999²,

decreta:

Art. 1

- ¹ L'iniziativa popolare del 10 settembre 1998 «per costi ospedalieri più bassi» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
- ² L'iniziativa³, adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 2

 $^2\,\mathrm{La}$ stipulazione di un'assicurazione malattie non è obbligatoria, tranne per degenze ospedaliere.

L'assicurazione per degenze ospedaliere può essere stipulata nel quadro della legge federale sull'assicurazione malattie e, indipendentemente da detta legge, presso istituti assicurativi privati sottoposti alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Con l'entrata in vigore dell'assicurazione privata cessa l'obbligo di pagare i premi alla cassa malati.

I Cantoni sono tenuti, se necessario in collaborazione con altri Cantoni, a provvedere affinché i loro abitanti abbiano a disposizione il numero di letti occorrente nei tre reparti: comune, semiprivato e privato.

Gli assicurati non devono pagare alcuna franchigia. Per la degenza dell'assicurato nel reparto comune dell'ospedale, i Cantoni ottengono dall'assicurazione malattie o dall'assicuratore privato, per giorno di degenza e per persona, incluse tutte le prestazioni dell'ospedale come operazioni, medicamenti, radiografie, trasporto del pa-

- 1 FF 1998 3930
- 2 FF 1999 8571

1912

L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva una modifica dell'articolo 34^{bis} capoverso 2 nonché di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

ziente all'ospedale ecc., 250 franchi indicizzati secondo l'indice dei prezzi al consumo.

Se, per ragioni mediche, l'assicurato deve ricorrere ai servizi di un ospedale che si trova fuori del Cantone di domicilio, questo Cantone riceve dall'assicuratore l'indennità di 250 franchi, fermo stante che abbia la facoltà di stipulare un altro accordo con l'ospedale, rispettivamente con il Cantone interessato.

Nella misura in cui gli assicurati siano degenti in ospedali privati, gli assicuratori sono tenuti a versare le indennità fissate per i Cantoni come contributo ai costi delle degenze ospedaliere.

П

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizioni transitorie all'articolo 117 (assicurazione malattie e infortuni)

Le disposizioni di leggi o di ordinanze in contraddizione con l'articolo 117 capoverso 2 sono abrogate.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

1658